



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

USMAF-SASN

Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige

Spett. **OMCeO Venezia**
segreteria.ve@pec.omceo.it

Spett. **OMCeO Treviso**
segreteria.tv@pec.omceo.it

Spett. **OMCeO Padova**
info.pd@pec.omceo.it

Spett. **OMCeO Vicenza**
segreteria.vi@pec.omceo.it

Spett. **OMCeO Verona**
segreteria@pec.omceovr.it

Spett. **OMCeO Belluno**
segreteria.bl@pec.omceo.it

Spett. **OMCeO Rovigo**
segreteria.ro@pec.omceo.it

Spett. **OMCeO Trieste**
segreteria.ts@pec.omceo.it

Spett. **OMCeO Udine**
segreteria.ud@pec.omceo.it

Spett. **OMCeO Gorizia**
segreteria.go@pec.omceo.it

Spett. **OMCeO Pordenone**
segreteria@omceo.pn.it

Spett. **OMCeO Trento**
segreteria.tn@pec.omceo.it

Spett. **OMCeO Bolzano**
segreteria.bz@pec.omceo.it

Oggetto: Svolgimento di attività formative per specializzandi in igiene e medicina preventiva, in malattie infettive e tropicali e in medicina del lavoro presso gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF SASN) del Ministero della Salute.

Si trasmette la circolare del Ministero della Salute prot. 13512-22/03/2022 affinché sia portata a conoscenza degli iscritti, ed in particolare dei colleghi medici che frequentano l'ultimo biennio delle scuole di specializzazione richiamate in oggetto.

Si ritiene di fornire un utile servizio, nel portarli a conoscenza della possibilità che hanno le Università di sottoscrivere accordi per lo svolgimento di attività formative da svolgere presso gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF SASN) del Ministero della Salute, impegnati nella sorveglianza sanitaria transfrontaliera nei porti ed aeroporti del Triveneto.

Tale opportunità, infatti, potrà essere tornare utile nell'ambito di successivi reclutamenti di professionalità mediche da inserire stabilmente nell'organico del Ministero della Salute.

Qualora ci fossero colleghi interessati, sono invitati a sensibilizzare i rispettivi Direttori di specialità per il seguito di competenza. Questi ultimi, infatti, se d'accordo, potranno contattare l'ufficio ai seguenti recapiti mail a seconda della sede optata per l'eventuale frequenza: usma.veneziasanita.it ; usma.triestesanita.it ; usma.veronasanita.it .

Data del protocollo.

Il Direttore
*f.to dr. Vincenzo Severino

Referente:
Rossella Baseotto
Tel. 06 5994 9321

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE,
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
UFFICI 1 e 2

A tutti gli USMAF –SASN

e p.c.

Alla Direzione Generale Della
Prevenzione Sanitaria
sede
e

Alla Direzione Generale Delle Professioni
Sanitarie e Delle Risorse Umane Del
Servizio Sanitario Nazionale
sede

N. 1 ALLEGATI

OGGETTO: Indicazioni generali per lo svolgimento di attività formative specializzanti in igiene e medicina preventiva, in malattie infettive e tropicali e medicina del lavoro presso gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea di Frontiera (USMAF-SASN) del Ministero della salute, previo inserimento degli stessi nella rete formativa quali strutture complementari.

PREMESSA

La presente nota, condivisa con la Direzione generale della prevenzione sanitaria e la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, intende fornire le indicazioni generali per l'attivazione dei tirocini formativi professionalizzanti per i medici in formazione specialistica iscritti alle Scuole di

Specializzazione di area medica in i) igiene e medicina preventiva, ii) malattie infettive e tropicali, e iii) medicina del lavoro presso gli uffici di sanità marittima e aerea di frontiera (USMAF-SASN) del Ministero della salute e per il conseguente inserimento dei medesimi uffici nella rete formativa delle predette scuole.

La normativa nazionale prevede, infatti, che il percorso di formazione specialistica dei medici iscritti alle scuole di specializzazione possa, su richiesta della specifica Scuola del singolo Ateneo, comprendere dei periodi di tirocinio professionalizzante da svolgersi presso “strutture complementari”, individuate e inserite nella rete formativa della Scuola sulla base di specifica convenzione da attivare da parte dell’Ateneo richiedente, in quanto ritenute necessarie per garantire il completamento della formazione dello specializzando attraverso competenze uniche e qualificanti.

Tanto considerato, merita di essere evidenziato il ruolo del Ministero della Salute, quale organo centrale del Servizio Sanitario Nazionale, che assicura il raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute pubblica con il contributo dei diversi livelli di governo, centrali, regionali e locali.

In particolare, il Ministero della Salute, quale Amministrazione nazionale deputata alla tutela e alla promozione della salute pubblica, può integrare la formazione dei medici iscritti alle scuole di specializzazione sopra menzionate sui temi della medicina transfrontaliera, di competenza esclusiva delle articolazioni del Ministero della Salute e dei suoi professionisti, nonché fornire loro una formazione specialistica complementare e peculiare, incentrata sulle tematiche della sanità pubblica, delle malattie infettive, delle regolamentazioni sanitarie nazionali ed internazionali, della medicina dei migranti.

Difatti, attraverso le proprie articolazioni territoriali degli USMAF - SASN, il Ministero assicura la vigilanza igienico – sanitaria alle frontiere su mezzi, merci e persone in arrivo sul territorio italiano e, per il tramite degli stessi ambulatori SASN, garantisce l’assistenza

sanitaria e medico legale ai marittimi e agli aeronaviganti. Le frontiere, sia marittime che aeree, possono rappresentare il punto di ingresso di eventuali future pandemie e sono da considerarsi anche un punto nevralgico per il controllo delle malattie infettive nel contesto dei flussi migratori (si pensi alle vaccinazioni, all'effettuazione dei tamponi, alle valutazioni clinico-epidemiologiche a bordo nave, alle misure di profilassi internazionale etc), pertanto rappresentano per i discenti dei corsi di specializzazione sopra menzionati il luogo ideale per acquisire un bagaglio di esperienze formative fortemente caratterizzante.

Considerato quanto sopra, gli uffici di frontiera USMAF – SASN possono, dunque, essere individuati quali sedi ideali per lo svolgimento delle attività professionalizzanti degli specializzandi delle branche sanitarie sopra menzionate, attraverso l'inserimento nella rete formativa, quali strutture complementari.

Inoltre, alla luce dell'aumento del numero dei medici in formazione specialistica registrato negli ultimi anni, si ritiene che le strutture del Ministero della Salute possano contribuire a completare ed integrare le reti formative esistenti fornendo così anche una risposta ai crescenti fabbisogni formativi dei medici specializzandi soprattutto nelle aree tematiche della medicina transfrontaliera e della sanità pubblica.

Per altro verso, le esperienze di tirocinio presso i predetti uffici potranno essere prese in considerazione e adeguatamente valorizzate nell'ambito di successivi reclutamenti di professionalità mediche da inserire stabilmente nell'organico del Ministero della Salute, a seguito delle procedure di concorso che saranno bandite dal nostro dicastero.

Infine, non va taciuto che le competenze e le linee di attività del Ministero potranno inoltre costituire percorsi formativi utili per l'attività di ricerca universitaria nelle suddette materie della salute pubblica, profilassi internazionale e epidemiologia.

ASPETTI PROCEDURALI

Presupposti

Costituiscono condizioni necessarie per l'attivazione dei tirocini formativi:

1. la preventiva individuazione del numero di tirocini attivabili da ciascun ufficio periferico, che si ritiene di poter individuare, di norma, in n. 2 disponibilità formative per ogni ufficio periferico principale, salva una diversa capacità formativa correlata alla dimensione e alle attività di pertinenza di ciascun ufficio interessato;
2. la correlazione territoriale tra l'ufficio periferico di riferimento e le scuole di specializzazione insistenti sul medesimo territorio, che può interessare anche più Regioni.

Autorizzazione alla sottoscrizione

Ai fini dell'attivazione dei suddetti tirocini formativi, si ritiene che le convenzioni possano essere sottoscritte direttamente dai Direttori degli uffici periferici principali interessati, previa autorizzazione da parte della Direzione generale della prevenzione sanitaria e della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio. Ciò anche al fine di consentirne una condivisione di massima dei contenuti formativi con la Direzione generale della prevenzione sanitaria, sentita la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale.

Si fornisce sin da ora uno schema generale di convenzione (All.1) al quale potersi uniformare, salve le eventuali e ulteriori peculiarità, nonché specifiche formative, relative a ciascun ufficio periferico.

Per quanto riguarda la predetta procedura autorizzativa, sarà necessario che l'ufficio periferico principale inoltri una richiesta di nulla osta alla sottoscrizione alla scrivente Direzione generale e alla Direzione generale della prevenzione sanitaria, corredata del

progetto formativo e della attestazione sulla sussistenza della disponibilità numerica formativa di riferimento.

Assicurazione

Gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea di Frontiera del Ministero della Salute provvederanno, con oneri a proprio carico, attraverso l'INAIL, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dagli specializzandi nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

In caso di incidente durante lo svolgimento di attività di formazione, i predetti uffici segnaleranno l'evento all'INAIL entro i tempi previsti dalla normativa vigente ed in conformità alla stessa.

II DIRETTORE GENERALE

* F.to Dott. Giuseppe Celotto

Referenti del procedimento:

*Dott.ssa Ivana Salbitani
e-mail: i.salbitani@sanita.it
n.tel. 0659942109
Dott. Giuliano Libutti
e-mail: g.libutti@sanita.it
n. tel. 0659943887*

“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993”.

**ACCORDO PER L'INSERIMENTO DELL' UFFICIO USMAF - SASN DI
NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN -
UNIVERSITA' DI**

L'Ufficio USMAF – SASN (ufficio principale) di, CF....., legalmente rappresentato da

E

L'Università degli studi di, in seguito denominata "Università", in persona del Rettore, nato a,

Visto

- Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;
- Il D.Lgs. 502/92, in particolare l'art. 6 comma 2;
- il Decreto legislativo n. 368 del 17.08.1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.02.2015 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il Decreto interministeriale n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione in area sanitaria;
- il Decreto del Presidente del Consiglio del 11 febbraio 2014, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della Salute;
- il Decreto ministeriale 8 aprile 2015 del Ministero della salute, che individua, nell'ambito degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero della salute, gli uffici centrali e periferici, le funzioni di livello dirigenziale non generale e ne definisce i compiti;
- il Decreto ministeriale 30 luglio 2021 di modifica del Decreto ministeriale 8 aprile 2015 di individuazione delle funzioni dirigenziali di II fascia del Ministero della salute;

- il Decreto ministeriale 2 dicembre 2019 - Individuazione delle posizioni funzionali di cui al contingente dei 46 incarichi di direzione di uffici dirigenziali non generali di struttura complessa destinati alla dirigenza sanitaria del Ministero della Salute;
- il Decreto direttoriale 25 febbraio 2020 di conferimento incarichi di struttura complessa;
- la Legge 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il D.P.R. 31 Luglio 1980, n. 620 - Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (art. 37, ultimo comma, della legge n. 833 del 1978);
- il D.M. 22 Febbraio 1984 - Fissazione dei livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate in Italia, in navigazione ed all'estero al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile dal Ministero della sanità;

Premesso che

- Gli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera e dei Servizi territoriali per l'Assistenza Sanitaria al personale (USMAF-SASN) sono strutture direttamente dipendenti dal Ministero della Salute, dislocate omogeneamente sul territorio nazionale e coordinate dal punto di vista tecnico dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria;
- gli USMAF-SASN esercitano attività di vigilanza transfrontaliera, non solo su viaggiatori e mezzi di trasporto, ma anche su merci destinate al consumo umano in importazione da Paesi non appartenenti all'Unione Europea; svolgono, inoltre, funzioni di profilassi per viaggiatori internazionali e forniscono consulenza specialistica e raccomandazioni sulle misure di prevenzione appropriate, in relazione alla meta, alla durata e allo scopo del viaggio, somministrando, inoltre, le vaccinazioni internazionali obbligatorie o raccomandate per viaggi all'estero; assicurano, attraverso i Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN), assistenza sanitaria in Italia e all'estero, al personale marittimo, in navigazione o imbarcato, anche se a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo, o in attesa di imbarco e al personale aeronavigante, in costanza del rapporto di lavoro;

- gli stessi, per l'espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa, possono stipulare convezioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 -Scopo della convenzione

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Università degli studi di e l'Ufficio USMAF – SASN di....., per l'ampliamento della rete formativa della Scuola di specializzazione in, l'Università si avvale delle strutture del predetto ufficio per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della suddetta Scuola come Struttura Complementare.

Art. 2 - Impegno delle Parti

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione, l'Ufficio USMAF – SASN di mette a disposizione dell'Università le proprie strutture di seguito indicate: ritenute dalle Parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività formativa degli specializzandi;

Art. 3 - Modalità di applicazione

Le modalità di svolgimento delle attività e le sedi delle stesse vengono stabilite nel Regolamento della Scuola approvato annualmente dall'organo a ciò deputato.

L'Ufficio USMAF - SASN di, si impegna a consentire allo specializzando l'effettuazione di attività di formazione pratica in prima persona, con impegno del tutor a guidarne la stessa.

Il Responsabile o Tutor della struttura interessata presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dallo specializzando ed è tenuto a documentarla.

Art. 4 - Formazione prevista per i medici specializzandi

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata o diretta alle attività del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal responsabile della stessa.

L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Le attività formative svolte dallo specializzando, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere documentate, come previsto dal D.Lgs. 368/99, sul libretto-diario, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, delle capacità e delle attitudini dello specializzando stesso.

Il controllo della frequenza dei medici in formazione è affidato al responsabile della struttura o suo delegato dove si svolge l'attività formativa. La documentazione di attestazione della frequenza deve essere trasmessa al Direttore della Scuola, al quale vanno tempestivamente comunicate eventuali assenze.

Art. 5 - Assicurazione

L'Ufficio USMAF - SASN di, ai sensi dell'art. 41, comma 3 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dagli specializzandi nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

In caso di incidente durante lo svolgimento di attività di formazione, l'Ufficio USMAF - SASN si impegna a segnalare l'evento all'INAIL entro i tempi previsti dalla normativa vigente ed in conformità alla stessa.

L'Ufficio USMAF - SASN si impegna, inoltre, affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate nella struttura dell'ufficio periferico principale di riferimento in base alle previsioni del D.Lgs. 81/2008.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati

personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, in conformità a quanto disposto dal Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) ed alla normativa italiana (D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101) con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 7- Riservatezza

I medici in formazione specialistica che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Ufficio USMAF – SASN sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

Art. 8 - Durata

Il presente accordo ha una durata di a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo.

Art. 9 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

L'imposta di bollo viene assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dall'Università.

Art. 10 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge.

Il presente atto si compone di 10 articoli e viene sottoscritto con firma digitale.

....., Li _____

Per **l'Ufficio USMAF - SASN**

.....

Per **L'UNIVERSITA'**

Il Rettore

Dott.....

Prof.

documento firmato digitalmente

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.